



Ambito Territoriale B2

COMUNE CAPOFILA SAN GIORGIO DEL SANNIO

Regolamento della compartecipazione degli utenti al costo dei servizi

APPROVATO CON VERBALE DI DELIBERAZIONE C.I. N° 16 DELL' 11/09/2013

MODIFICA ALL'ART. 3 con deliberazione del C.I. n. 21 del 08/07/2014

MODIFICA ALL'ART. 3 con deliberazione del C.I. n. 8 del 28/04/2014

Art.1

Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento unico di Ambito disciplina le modalità per la compartecipazione dell'utenti al costo dei servizi sociali erogati dall'Ambito Territoriale B2.

Qualora le risorse disponibili per un determinato Servizio non siano sufficienti a garantire a tutti i richiedenti il soddisfacimento del bisogno, si procede alla formazione di una graduatoria, stilata assegnando ad ogni richiedente avente diritto un punteggio relativo ai parametri di seguito citati, in ordine di priorità:

valore dell'I.S.E.E.;

assenza di altre persone o soggetti tenuti a provvedere alla situazione di disagio/rischio sociale/esigenza che interessa la persona;

incapacità della persona di provvedere autonomamente alle proprie fondamentali esigenze, in relazione ad impedimenti "oggettivamente riscontrabili attraverso certificazioni, verifiche dirette, valutazioni di esperti";

esistenza di situazioni, esterne alla persona, a causa delle quali si configura un rischio di emarginazione ed esclusione sociale, con particolare attenzione verso la condizione sanitaria (individuale ed ambientale), la condizione abitativa, la condizione formativa e lavorativa, la situazione relazionale (familiare e territoriale).

Per le domande che ottengono lo stesso punteggio, è data priorità a quelle presentate precedentemente, in base alla numerazione progressiva definita dal protocollo.

Per l'accesso ai servizi si individuano le seguenti Situazioni particolari:

- le persone affette da patologia in fase "terminale" per le quali si procede in via prioritaria e urgente, garantendo l'accesso ai Servizi e differendo la valutazione della partecipazione alla spesa, e l'eventuale recupero dei crediti.
- per le persone dimesse da strutture sanitarie che, secondo il parere sanitario, necessitano di assistenza e risultano prive di familiari in grado di assisterle, si procede in via prioritaria e urgente, garantendo l'accesso ai Servizi richiesti, anche differendo la valutazione della partecipazione alla spesa, e l'eventuale recupero dei crediti.

Articolo 2 -

Tariffe

Le tariffe dei Servizi sono determinate annualmente, in relazione alla disponibilità finanziaria ed al costo di ciascun servizio.

Le tariffe sono determinate dal Coordinamento Istituzionale dell'Ambito B2.

Il Coordinamento Istituzionale individua gli eventuali servizi per i quali non è prevista alcuna partecipazione degli utenti.

Le deliberazioni del Coordinamento Istituzionale sono operative e vincolanti per tutti gli ENTI sottoscrittori dell'Accordo di programma.

Articolo 3 – Determinazione del contributo degli utenti al costo dei servizi

La quota di contribuzione dell'utente al costo dei servizi è determinata sulla base della seguente formula :

Il metodo per l'individuazione della quota di compartecipazione consiste nell'individuazione delle tre categorie di individui:

- coloro che non compartecipano al costo perché hanno un ISEE inferiore a euro 15.000,00 (*ISEE min*)
- coloro che pagano l'intero ammontare del costo unitario del servizio perché hanno un ISEE superiore a 30.000,00 euro (*ISEE max*)
- coloro che compartecipano pro-quota al costo unitario del servizio perché hanno un ISEE compreso tra le due soglie precedentemente individuate.

Per gli individui il cui valore dell'ISEE è compreso tra il valore minimo e massimo, il costo che essi dovranno

sostenere è pari alla percentuale del costo intero (tariffa intera) che risulta dal seguente rapporto:

$$\text{Compartecipazione} = \frac{\text{isee richiedente} - \text{isee minimo}}{\text{ISEE max} - \text{ISEE min}} \times \text{CU}$$

compj: compartecipazione

CU: costo unitario della prestazione

Articolo 4 -Determinazione della situazione economica dell'utente

Per l'applicazione degli articoli 9 e 16 del presente regolamento è utilizzato l'ISEE. L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, è lo strumento di calcolo atto a definire la situazione economica di coloro che chiedono di accedere ai servizi erogati dai Comuni dell'Ambito B2 correlato alla normativa specifica definita con il Decreto Legislativo 109/1998, come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

Articolo 5 - Qualità dei servizi/interventi

L'Ambito dispone opportuni interventi di monitoraggio, verifica e valutazione della qualità dei servizi/interventi, relativamente agli standard:

- Strutturali;
- Professionali;
- Tecnici;
- Organizzativi.

Per quanto detto, esso potrà avvalersi di organizzazioni specializzate nella certificazione di qualità, sia per sviluppare un proprio sistema di qualità che attesti il mantenimento nel tempo dei livelli dichiarati di qualità, sia per determinare l'azione svolta dai soggetti affidatari dei propri servizi/interventi.

L'Ambito B2 potrà, altresì, istituire appositi albi di fornitori per i servizi/interventi che intende erogare, con i quali determinare procedure semplificate di aggiudicazione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di affidamento di servizi pubblici e delle normative relative ai servizi alle persone.

La qualità dei servizi/interventi è valutata con riferimento alla normativa vigente (anche in

materia di autorizzazione al funzionamento, di accreditamento – in base a standard pre-definiti - e di certificazione di qualità), ed ai provvedimenti istitutivi dei servizi/interventi stessi.

Proprio in considerazione della peculiarità dei servizi e degli interventi rivolti alle persone rispetto alla produzione di beni e servizi, anche alla luce della letteratura specializzata, per servizi/interventi affidati a terzi, l'Ambito B2 potrà valutare, ai fini del punteggio/esito per l'affidamento degli stessi, eventuali sistemi di auto valutazione, in grado di cogliere gli aspetti "sostanziali" (accoglienza, empatia, capacità di accompagnamento, ...) , debitamente dimostrati e/o certificati e verificabili.

Articolo 6 -Procedure per la riscossione del contributo

I Servizi Sociali dei Comuni, dopo aver acquisito la documentazione prevista (ISEE) e il valore dell'ISEE del richiedente, determina la quota di partecipazione dell'utente al costo del servizio in base ai parametri stabiliti nell'articolo 3.

Invia quindi al richiedente la comunicazione circa la misura del contributo richiesto, invitandolo a restituirne copia debitamente firmata per accettazione.

Ove l'utente confermi l'intenzione di avvalersi del servizio e accetti di versare il contributo nella misura indicata, i Comuni, con periodicità trimestrale inviano all'utente una comunicazione contenente:

- 1) la misura del contributo complessivo da versare;
- 2) la data entro cui il versamento deve essere effettuato (normalmente in 15 giorni dalla ricezione della comunicazione);
- 3) le modalità per il versamento del contributo.

Articolo 7 - Deroga alle norme del Regolamento

Il Coordinamento Istituzionale con deliberazione motivata, può stabilire, in relazione a casi che presentino aspetti del tutto peculiari, di derogare ai criteri fissati nel presente regolamento per la partecipazione dell'utente al costo del servizio.

Articolo 8 -Decorrenza

Le norme del presente regolamento entreranno in vigore dal quindicesimo giorno dall'approvazione e si applicheranno a tutti i nuovi interventi assistenziali che saranno disposti a partire dalla I annualità del

II[^]

Piano

Sociale

Regionale.



Ambito Territoriale B2